ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. _____298_____ **DEL** ___10/06/2020_____

Pratica n. 32879 del 10/06/2020

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	**Obiettivo Funzione**: B01GEN - Generico

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere n. 1009 sito in Comune di Tarquinia, assegnato al sig. Luigi Ramaccini ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI [ ] NO [X]

ATTO CON IVA COMMERCIALE [ ] ISTITUZIONALE [ ]

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE Eurosia Bonci	P.L. Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni societarie Daniela Moscatelli	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Avv. Maria Raffaella Bellantone
Eurosia Bonci	_____	_____
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniela Moscatelli		_____

CONTROLLO FISCALE	
ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE

CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE				*A CURA DEL A.C.B.*			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE

ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE	DIRIGENTE DI AREA

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° _____298_____DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA ___10/06/2020_____

REGIONE LAZIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. _____298_____ **DEL** _____10/06/2020_____

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere n. 1009 sito in Comune di Tarquinia, assegnato al sig. Luigi Ramaccini ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato confermato sino a nuova disposizione, l'attribuzione ad interim dell'incarico dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, conferito, con determinazione n. 572/2019, all'Avv. Maria Raffaella Bellantone;

VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 2, al "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Paolo Vigneri, nominato, con provvedimento del 27 giugno 1952 del Presidente del Consiglio Notarile di Roma, coadiutore temporaneo dell'avv. Orazio Sconocchia, notaio in Civitavecchia, del 21 luglio 1952, rep. n. 9489, registrato a Civitavecchia l'11 agosto 1952, al n. 91, Vol. 79 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 20 agosto 1952, al n. 1923 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale e del Territori del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Luigi Ramaccini, nato a Tarquinia l'11 ottobre 1905, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come podere n. 1009, sito in Comune di Tarquinia, località Valfragida, della superficie di circa ha 09.80.00, distinto in catasto alla Sez. XVI° con i mappali nn. 37/1/parte – 37/2/parte, confinante a nord-est con accesso, a sud-est con il podere 1011, a sud-ovest con proprietà Sacchetti ed a nord-ovest con il podere 1008. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1952;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 16 marzo 1970, rep. n. 3839, registrato a Roma il 27 marzo 1970, al n. 5223, vol. 1971 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia il 23 aprile 1970, al n. 1340 del Registro Particolare, l'Ente Maremma – Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, in attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento della deliberazione n. 247/CE/A del 5 dicembre 1969, ha concesso, al sig. Luigi Ramaccini, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione del podere n. 1009, sito in Comune di Tarquinia, distinto in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 109, particelle 102 – 112 – 113 – 114 per la superficie di ha 10.15.60;

CONSTATATO che, a seguito del decesso del sig. Luigi Ramaccini, avvenuto in data 13 giugno 1980, con dichiarazione di successione registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo, al n. 19, Volume 607, sono stati dichiarati eredi del de cuius le figlie Maria Teresa Ramaccini, nata a Tarquinia il 15 gennaio 1937, Maria Benedetta Ramaccini, nata a Tarquinia il 27 novembre 1944, Maria Antonietta Ramaccini, nata a Tarquinia l'11 gennaio 1942;

PRESO ATTO che, la sig.ra Maria Antonietta Ramaccini, con istanza del 13 dicembre 2019, prot. n. 10392, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria della competente struttura;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "Allegato A", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Luigi Ramaccini, sopra generalizzato, con atto a rogito dr. Paolo Vigneri, coadiutore temporaneo del notaio Orazio Sconocchia, del 21 luglio 1952, rep. n. 9489, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Tarquinia al foglio 109, particelle 102 – 112 – 113 – 114 per la superficie di ha 10.15.60, costituente il podere n. 1009, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

Allegato "A"

AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
P.L Rapporto con assegnatari e Partecipazioni Societarie
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Luigi Ramaccini, nato a Tarquinia l'11 ottobre 1905;
Matricola: n. 645/U;

Contratto: del 21 luglio 1952, rep. n. 9489;
Podere: n. 1009, sito in Comune di Tarquinia, località Valfragida, di ha 10.15.60;
Dati Catastali: foglio 109, particelle 102 – 112 – 113 – 114;
Confini: a nord-est con accesso, a sud-est con il podere 1011, a sud-ovest con proprietà Sacchetti e a nord-ovest con il podere 1008.

La sig.ra Maria Antonietta Ramaccini, con istanza del 13 dicembre 2019, prot. n. 10392, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente il podere n. 1009, sito in Comune di Tarquinia, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 20 febbraio 2020, redatta dal tecnico incaricato geom. Eliseo Francesco Fulgenzi, che si allega alla presente determinazione, dalla quale si evince che sul fondo è presente una forma di scolo per il deflusso delle acque meteoriche, non si rilevano altre servitù apparenti fatte salve quelle non apparenti a favore di ARSIAL. (ALL.1).

Il fondo è stato oggetto del frazionamento, in data 28 novembre 1988, n. 4112.3/1989, in atti dal 7 marzo 1995, eseguito ancor prima della legge 191 del 19 febbraio 1992 e quindi in violazione della medesima norma. Lo Studio Legale Lepore, con parere pro-veritatae pervenuto ad ARSIAL il 4 dicembre 2007 prot. 11824, ha acclarato l'obbligo dell'Agenzia ad adempiere alla cancellazione del vincolo di riservato dominio anche nelle situazioni di violazioni, limitazioni e divieti previsti dalle norme di legge, a condizione che siano spirati, ai sensi dell'art. 6 della L. 379/67, i termini quinquennali per l'azione di annullamento dell'atto compiuto in contrasto con le citate norme di legge. Gli Organi Superiori dell'Agenzia sono stati edotti del parere pro-veritatae in occasione della deliberazione n. 28 del 12 febbraio 2008.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 20 febbraio 2020

IL RELATORE
Eurosia Bonci

All. 1

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: relazione tecnica, ai fini della cancellazione vincolo di riservato Podere n. 1009, assegnato al sig. Ramaccini Luigi, con atto dr. Paolo Vigneri, coadiutore temporaneo del notaio Orazio Sconocchia, del 21 luglio 1952, rep. n. 9489, distinto nel Comune di Tarquinia, al foglio 19, particelle 102 – 112 – 113 – 114, per la superficie di ha 10.15.60.

A seguito di consultazione dei documenti catastali e delle pratiche in possesso presso questo Ufficio si rileva che:

sul podere 1009, è presente una forma di scolo per il deflusso delle acque meteoriche, non si rilevano altre servitù apparenti fatte salve quelle non apparenti.

Il Tecnico Incaricato
Viterbo, 20 febbraio 2020 geom. Eliseo Francesco Fulgenzi